



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

**Agli aspiranti inseriti nelle GPS della
Provincia di Messina**

Oggetto: GAE e GPS – Riscontro generalizzato a diffide e reclami pervenute in ordine al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente – a.s. 2024/2025.

Sono pervenuti presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina numerosi reclami e segnalazioni relativi agli esiti dei turni di nomina che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:

- nomina attribuita ad un candidato con punteggio notevolmente più basso o comunque in posizione inferiore rispetto a quella occupata dal segnalante;
- attribuzione di incarico presso una sede diversa da quella prioritariamente indicata dall'aspirante;
- mancato conferimento di incarico nei turni successivi;
- mancato completamento orario.

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Si premette che tutte le istanze sono state esaminate da questo Ufficio il quale, alla luce dell'elevato numero delle stesse – tale da non consentire un riscontro individuale in tempi celeri – vi fornisce riscontro generalizzato.

In relazione alla prima casistica, si precisa che, in virtù delle sotto richiamate disposizioni di legge, sussistono posizioni che accedono alla nomina non per diritto di graduatoria, ma per diritto di riserva; trattasi nello specifico delle fattispecie di cui alla seguente normativa:

1. Vedova/o figli di vittime del dovere o azioni terroristiche: lettera A;
2. Invalidi e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera N – posti calcolati con percentuale del 7% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
3. Orfani e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera M – posti calcolati con percentuale del 1% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
4. Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010: lettera R – posti calcolati con percentuale del 30% dei posti;
5. Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: lettera S – posti calcolati con percentuale del 15% dei posti.

Ebbene, il sistema informativo ministeriale è stato programmato in modo da garantire l'applicazione delle richiamate norme di legge, a loro volta richiamate dall'art. 12 comma 14 dell'O.M. 88 del 16.05.2024 e dal paragrafo 4.3 della circolare prot. 115135 del 25.07.2024 (*Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*).

Riferimenti: Marilena Serrano – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.cрино@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Pertanto, le nomine sono state effettuate individuando sia coloro che siano risultati in posizione utile per diritto di graduatoria, sia coloro che siano titolari dei titoli di riserva previsti dalle sopra citate disposizioni normative.

In secondo luogo, è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una **precedenza di cui alla Legge n. 104/1992**: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri.

Si richiama, sul punto, il paragrafo 4.2 della citata circolare ministeriale sul conferimento degli incarichi di supplenza.

Sul punto, si precisa che l'Ufficio Scolastico, nel diffondere sia le graduatorie GPS sia l'esito dei turni di nomina, deve operare garantendo il rispetto di tutte le disposizioni normative che presiedono i relativi procedimenti, tra le quali particolare rilievo assume la normativa in materia di tutela della privacy. **In ossequio alla predetta normativa non possono essere oggetto di pubblicazione/divulgazione i dati relativi al possesso di diritti di precedenza e/o riserva.**

Relativamente alla seconda categoria di segnalazioni/reclami, occorre far presente che l'algoritmo ministeriale attribuisce esclusivamente gli incarichi relativi a classi di concorso, sedi, tipologie di cattedre (cattedre interne, cattedre esterne nello stesso comune, cattedre esterne tra comuni diversi, spezzoni orari), tipologie di posto (posto comune o sostegno), tipologie di scuola (es. serale, adulti, carceraria, ospedaliera ecc.) **solo se espressamente indicate nell'istanza e nell'ordine in cui sono state espresse.**

Pertanto, si rileva che la mancata attribuzione di incarico di supplenza o l'assegnazione di un incarico presso sedi espresse con priorità inferiore rispetto ad altre, indicate prioritariamente

Riferimenti: Marilena Serrano – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

nell'istanza presentata ma assegnate a docenti in posizione deteriore, non può che dipendere esclusivamente dai seguenti fattori:

1. Preferenze espresse in domanda, in relazione all'ordine e alla tipologia delle stesse (es. cattedra esterna stesso comune, cattedra esterna diverso comune, spezzone orario, sede carceraria ecc.);
2. Presenza di riservisti;
3. Presenza di titolari di diritti di precedenza.

Con riferimento alla terza casistica, dalle verifiche effettuate è emerso che in molti casi le situazioni reclamate dipendono dalla compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi, che ciascun aspirante ha prodotto nell'ambito della procedura Informatizzazione Nomine Supplenze: il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, se, nel momento in cui tratta la posizione dell'aspirante, non rileva fra le preferenze espresse le sedi e le tipologie di cattedra e di posto disponibili in quanto non assegnate ai candidati che lo precedono per punteggio, non attribuisce il relativo incarico, procedendo, pertanto, a trattare gli aspiranti collocati in posizione successiva di graduatoria.

Sul punto, si richiama quanto previsto dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, che all'art. 12 comma 4 prevede: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato*

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

Il successivo art. 12 comma 10 dispone: *"La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"**.*

In definitiva, va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in talune sedi che, in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere assegnategli, ossia colui che, pur trattato dal sistema nel singolo turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda.

È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che **alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza.**

Si ritiene utile segnalare come tali disposizioni riproducono integralmente regole già in vigore prima dell'avvio del sistema informatizzato di nomina.

Riferimenti: Marilena Serrano – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.cрино@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Infine, per quanto concerne i reclami relativi al **mancato completamento orario**, si richiama l'art. 12, comma 12, dell'O.M. 88/2024: *“L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero **in caso di assenza di posti interi** conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante”*.

Non ha, dunque, diritto al completamento orario l'aspirante che, in base alle preferenze indicate, risulta assegnatario di nomina su spezzone orario pur in presenza di posti interi non espressi in domanda.

Questo Ufficio, pertanto, respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le intimazioni e le diffide pervenute, rientranti nelle casistiche sopra indicate.

Il presente riscontro varrà anche pro-futuro per le diffide e i reclami che dovessero pervenire e recanti le medesime richieste, anche a seguito dei futuri turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Il Funzionario
Giovanni Pasto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.cрино@istruzione.it – 090698249